

Nel dl fiscale la modifica all'art. 13 della disciplina sui consorzi sull'accesso al credito

Confidi, sostegno a 360 gradi

Equiparati pmi, professionisti organizzati in ordini e non

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Tutti i professionisti potranno ottenere le agevolazioni dei confidi per l'accesso al credito. Anche quelli non organizzati in ordini o collegi. Lo prevede il collegato fiscale (dl 148/2017, convertito nella legge n. 172 del 4/12/2017) alla legge di Bilancio 2018, intervenendo sull'articolo 13 del dl n. 269/2003 che disciplina l'attività di tali organismi. L'opportunità è stata già prevista dal decreto Sviluppo 2011, ma il recente intervento legislativo si è reso necessario per superare i dubbi emersi in sede di applicazione dell'art. 8, comma 12-bis, dl 70/2011. L'intervento del legislatore ha dunque chiarito che sono liberi professionisti anche i non ordinistici, secondo la definizione della legge 4/2013, e ha l'obiettivo di fare un passo in avanti verso la riduzione di ostacoli nell'accesso al credito delle libere professioni. Al riguardo, va peraltro ricordato che con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 821, legge 208/2015) i liberi professionisti esercenti attività economica sono stati equiparati alle Pmi ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei (fondi Fse e Fesr) 2014/2020.

Tali interventi rappresentano pertanto degli elementi di attenzione da parte del legislatore al mondo delle libere professioni, tesi a favorirne lo sviluppo attraverso le agevolazioni per l'accesso ai tradizionali canali di finanziamento che, sino a poco tempo fa, erano fruibili solo dalle imprese.

A ciò si aggiunge il dl 70/2011 che consente ai liberi professionisti di istituire propri confidi, emanazione di categoria, al fine di usufruire dei servizi di agevolazione del credito.

Professioni non organizzate. Per professioni non organizzate in ordini o collegi, si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività

riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Tipologia dei confidi. In seguito al recente intervento

del legislatore, i confidi del settore delle professioni sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale per la crescita del comparto professionale.

In base all'attuale disciplina, i confidi svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle Pmi o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle competenze previste dall'art. 13, del dl 269/2003.

La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio.

I confidi sono costituiti da Pmi industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti (art. 13, comma 8, dl n. 269/2003).

La disciplina relativa ai confidi, è stata riformulata con la conferma di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia e i confidi minori che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito organismo (dlgs n. 141/2010). I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106, Tub), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina. I confidi minori esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e devono essere iscritti in un nuovo

elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal dl 23 dicembre 2015, n. 228. Secondo dati recenti risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia (confidi vigilati) e 448 confidi minori.

La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali. Più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. Oltre il 75% del totale delle garanzie in essere è riconducibile ai confidi vigilati.

La normativa sui confidi. La legge 150/2016 ha previsto una delega al governo per la riforma del sistema dei confidi allo scopo di favorire l'accesso al credito per le pmi e per i liberi professionisti tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico. Il governo, rispondendo il 2 agosto 2017 alla interrogazione n. 5/12021 alla Camera, ha evidenziato una serie di criticità nella predisposizione dei decreti attuativi. È quindi decorso il termine per l'esercizio della delega per la riforma dei confidi, senza che essa sia stata esercitata. Si ricorda che l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione del dl 244/2016 ha prorogato di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega.

Il dl 3 gennaio 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge di Stabilità 2014, ha definito le misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei seguenti confidi: confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia; confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

In particolare il decreto del Ministero dello sviluppo economico, con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle pmi, finanzia la costituzione, presso i predetti confidi, di



un apposito e distinto Fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle pmi associate. Per la concessione dei contributi è utilizzata una quota delle disponibilità del Fondo, nel limite dell'importo di 225 milioni di euro. Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Confidi vigilati e minori. Il dlgs n. 141/2010 (in attuazione della direttiva 2008/48/UE relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha tra l'altro

modificato la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario) ha sostituito il precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale), prevedendo l'obbligo di iscrizione per i confidi maggiori nell'albo unico per gli intermediari finanziari autorizzati (nuovo articolo 106 del Tub). Tali soggetti sono sottoposti all'attività di vigilanza della Banca d'Italia (art. 108). I confidi tenuti all'iscrizione all'albo sono quelli con volumi di attività pari o superiori a 150 milioni di euro, i quali esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale soglia è stata individuata dall'articolo 4 dm n. 53 del 2015 (in precedenza la soglia che differenziava i due tipi di confidi era il volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro).

I confidi minori, con un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. A tali operatori è precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art. 106.

Il supporto delle banche. Con gli interventi che hanno contribuito a modernizzare il sistema dei confidi in Italia, si è perseguito l'obiettivo, oltre a quello di favorire la crescita e lo sviluppo di pmi e professionisti, di alleggerire il carico di adempimenti che il sistema dei confidi è oggi tenuto a espletare. Lasciando tali oneri (valutazione del merito creditizio, istruttoria pratica ecc.) sostanzialmente a carico delle banche, si tende

a consentire ai confidi di liberarsi da una consistente mole di adempimenti normativi che costituiscono un forte appesantimento in termini gestionali, procedurali, di investimenti e di costi operativi. Al riguardo, va precisato che le principali penalizzazioni sono generate dai costi crescenti per la vigilanza obbligatoria della Banca d'Italia e dal rispetto dei requisiti di Basilea in base ai quali non tutti i contributi possono essere inclusi nel patrimonio di vigilanza e quindi non riescono a essere utilizzati pienamente per concedere nuove garanzie.

© Riproduzione riservata

Le novità per i professionisti

I liberi professionisti	La normativa consente la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate
Le professioni non organizzate	Per tali si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative
La disciplina dei confidi	Il dlgs n. 141/2010, attuativo della direttiva n. 48/2008 in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia e i confidi minori che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito organismo